



DETERMINAZIONE N. **344** DEL 14 DIC 2022

OGGETTO: Agenzia delle Entrate – Riscossione. Rimborso spese notifica ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.L. 41/2021 relative alle partite annullate ex art. 4, comma 1, del D.L. 119/2018. Utilizzo e liquidazione a saldo delle somme dovute per la riscossione delle sanzioni amministrative.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE E FEDE PUBBLICA

- con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001, contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- vista la Legge n. 29-12-1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 254/2005;
- vista la deliberazione n. 43 del 14/04/2015 con la quale la Giunta Camerale ha adottato la nuova struttura organizzativa dell’Ente camerale, confermata con deliberazione della Giunta Camerale n. 84 del 25/07/2019;
- vista la deliberazione n. 51 del 29/06/2021 con la quale la Giunta Camerale ha conferito al sottoscritto le funzioni dirigenziali per il settore “Legale e Fede Pubblica”;
- viste le deliberazioni del Consiglio Camerale n. 8 del 13/12/2021 e n. 4 del 5/10/2022 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Preventivo anno 2022 ed il relativo aggiornamento;
- vista la deliberazione n. 99 del 5/10/2022 con la quale la Giunta Camerale ha approvato il Budget Direzionale aggiornato per l’esercizio 2022, nell’articolazione dei centri di costo;
- vista la determinazione n. 73 del 05/10/2022 con la quale il Segretario Generale, a seguito dell’aggiornamento del Budget direzionale ha provveduto, fra l’altro, ad assegnare al sottoscritto la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse del Budget direzionale aggiornato anno 2022;
- considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2018, n. 136, rubricato “*Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010*”, l’Ente camerale sta già provvedendo, giusta determinazione del Segretario Generale n. 157 del 29/06/2022, al rimborso in unica soluzione relativamente al codice Ente 35053, e in n. 18 rate annuali per i codici Ente 19000BA e codice Ente 12239, delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del precedente comma 1;
- visto l’art. 4, comma 8, del D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69;



- considerato che, ai sensi della norma di cui al punto che precede, il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative alle quote annullate ex art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 è effettuato in un numero massimo di 20 rate di pari importo (la prima con scadenza 31/12/2021), con oneri a carico del singolo ente creditore, a seguito di apposita richiesta presentata dall'agente della riscossione entro il 30 settembre 2021 sulla base dei crediti risultanti nel proprio bilancio al 31/12/2020;
- vista la nota prot. n. 2021-ADERISC-3014549-19000BA - acquisita agli atti con nostro protocollo n. 66326 del 29/09/2021 ed avente per oggetto "*Istanza di rimborso delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018*" - con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il rimborso del complessivo ammontare di € 224.575,79, riferito alle spese di notifica afferenti ai carichi affidati dalla Camera di Commercio di Bari agli agenti della riscossione (salvo quelli relativi agli ambiti territoriali della Regione Sicilia) dal 1/1/2000 – 31/12/2010 (attività con codice Ente 19000) e successivamente annullati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 119/2018;
- vista la nota prot. n. 2021-ADERISC-3014549-12239 - acquisita agli atti con nostro protocollo n. 66234 del 28/09/2021 ed avente per oggetto "*Istanza di rimborso delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018*" - con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il rimborso del complessivo ammontare di € 135,18, riferito appunto alle spese di notifica dei carichi affidati dall'Ente camerale agli agenti della riscossione (salvo quelli relativi agli ambiti territoriali della Regione Sicilia) nel periodo 1/1/2000 – 31/12/2010 (attività con codice Ente 12239) e successivamente annullati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 119/2018;
- considerato che il versamento degli oneri di cui sopra poteva essere eseguito in 20 rate annuali, la prima delle quali con scadenza al 31/12/2021, di pari importo corrispondente a
 - € 11.228,79 – cod. ente 19000
 - € 6,76 – cod. ente 12239,mediante l'utilizzo dei moduli PagoPA allegati alle richieste di cui sopra;
- vista la lettera – acquisita al prot. n. 85976 del 17.12.2021 – con la quale l'Unioncamere fornisce indicazioni sulla gestione delle istanze di rimborso delle spese per procedure esecutive e delle spese di notifica sulle partite annullate, confermando che restano a carico della Camera di Commercio le spese di notifica relativa alle partite per la quali l'Ente camerale figura quale ente creditore, oltre che ente impositore;
- rilevato, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio Sanzioni Amministrative sugli elenchi resi disponibili dall'agente della riscossione nell'area del proprio sito web riservata agli enti creditori, che le somme complessivamente richieste da Agenzia delle Entrate-Riscossione con le note di cui ai punti precedenti risultano comprensive delle spese di notifica relative alla riscossione di carichi per tributi a confluenza erariale, per i quali la Camera di Commercio figura esclusivamente quale ente impositore e non ente creditore;
- richiamata la propria determinazione n. 398/GFPP del 22/12/2021 con la quale – rilevata la necessità di rideterminare l'importo complessivamente dovuto dalla Camera di Commercio di Bari in qualità di ente creditore e nelle more di ricevere i necessari riscontri da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine agli importi



effettivamente dovuti dalla Camera di Commercio di Bari - si è provveduto a liquidare e versare l'importo della prima rata, salvo il successivo rimborso di quanto non dovuto o il conguaglio di tali somme sulle rate successive;

- vista la lettera prot. n. 0087502/U del 23/12/2021 indirizzata ad Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale si è provveduto a richiedere la rideterminazione dell'importo complessivamente dovuto dalla Camera di Commercio di Bari e la riemissione dei moduli PagoPA per il pagamento delle rate successive, tenendo conto delle maggiori somme già corrisposte con il versamento con scadenza 31/12/2021;
- vista la nota Prot. n. 2022-ADERISC-6208245-19000BA - acquisita agli atti con nostro protocollo n. 78494 del 14/11/2022 ed avente per oggetto "*Istanza di rimborso delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del D.L. 119/2018 formulata in data 27 settembre 2021 con prot. 2021-ADERISC-9287691-19000BA – verifica presenza di spese di notifica afferenti a codici tributo a gettito erariale e riformulazione dell'importo e del piano di rateizzo (per le 19 rate restanti) al netto di eventuali liquidazioni ricevute – richiesta di pagamento*" - con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione ha con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato il valore richiesto con la precedente istanza ed ha formalizzato la richiesta di pagamento per euro 211.805,30 per la causale in oggetto, per la quota di sola competenza dell'Ente, tenuto conto dei pagamenti eventualmente già ricevuti;
- vista la nota Prot. n. 2022-ADERISC-6208245-12239 - acquisita agli atti con nostro protocollo n. 78493 del 14/11/2022 ed avente per oggetto "*Istanza di rimborso delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del D.L. 119/2018 formulata in data 27 settembre 2021 con prot. 2021-ADERISC-9287691-12239 – verifica presenza di spese di notifica afferenti a codici tributo a gettito erariale e riformulazione dell'importo e del piano di rateizzo (per le 19 rate restanti) al netto di eventuali liquidazioni ricevute – richiesta di pagamento*" - con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato il valore richiesto con la precedente istanza ed ha formalizzato la richiesta di pagamento per euro 119,00 per la causale in oggetto, per la quota di sola competenza dell'Ente, tenuto conto dei pagamenti eventualmente già ricevuti;
- considerato che, sulla base delle verifiche effettuate relativamente alle somme richieste da Agenzia delle Entrate-Riscossione con le lettere di cui ai due punti immediatamente precedenti, risultano riferiti alla riscossione delle Sanzioni Amministrative rispettivamente di € 648,08 per il codice tributo 5064, di € 68,08 per il codice tributo 5065 e di € 468,96 per il codice tributo 5076, per un totale di € 1.185,12 per il codice ente 19000;
- ritenuto, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico degli uffici in funzione di una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, di dover regolare quanto dovuto Agenzia delle Entrate Riscossione in unica soluzione valutata positivamente la sostenibilità finanziaria dell'esborso;
- visto il parere favorevole espresso dalla sig.ra Agata Centonze, capo ufficio Sanzioni Amministrative in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;



d e t e r m i n a

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono integralmente riportate

- di corrispondere ad Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di rimborso a saldo delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del D.L. 119/2018 relativamente all'attività di riscossione delle sanzioni amministrative, l'importo di € 1.185,12, per il codice ente 19000BA;
- disporre per il suddetto pagamento l'utilizzo della somma di € 1.185,12 sul conto n. 361003 "Sopravvenienze Passive" - Budget direzionale N002 *Fede Pubblica*, che presenta la necessaria disponibilità;
- di liquidare gli importi di cui sopra effettuando i relativi versamenti entro il termine del 31 dicembre 2022 con utilizzo dei moduli PagoPA all'uopo inviati da Agenzia delle Entrate Riscossione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Michele Lagioia